

Zona geografica

Aggiungere all'elenco delle località della Comunidad Autónoma de Aragón (Provincia autonoma di Aragona) i comuni di: Biota, Boquiñeni, Luceni, Remolinos, Sádaba, Sos del Rey Católico, Uncastillo.

Aggiungere all'elenco delle località della Comunidad Foral de Navarra (Comunità autonoma di Navarra) i seguenti comuni: Améscoa Baja, Ansoáin, Aoiz-Agoitz, Aranguren, Belascoáin, Berrioplano, Burlada, Castillo-Nuevo, Ciriza, Cizur, Echarrri, Echáuri-Etxauri, Egiús, Elorz, Ezcabarte, Ezprogui, Galar, Guesálaz, Huarte, Ibargoiti, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lana, Leache, Leoz, Lezáun, Lizoáin, Lónguida, Monreal, Noáin, Olóriz, Olza, Orisoain, Pamplona-Iruña, Romanzado, Salinas de Oro, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti, Unzué, Urraúl Bajo, Urroz, Vidaurreta, Zabalza, Zizur.

N. CE: ES/00098/94.01.24.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 14 novembre 2002.

Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali

(2003/C 110/08)

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, dispone che nel caso di decisioni negative relative ad aiuti illegali la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

In una lettera inviata agli Stati membri il 22 febbraio 1995 la Commissione aveva espresso il parere che l'utilizzazione del tasso di mercato consente di calcolare in maniera più corretta il vantaggio indebito ottenuto dal beneficiario dell'aiuto illegale, al fine di ristabilire lo status quo ante. La Commissione informava pertanto gli Stati membri che nelle decisioni di recupero di un aiuto illegale essa avrebbe applicato il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali come base del tasso di interesse di mercato. Per diversi anni quindi la Commissione ha seguito la prassi di imporre nelle decisioni di recupero il calcolo basato sul predetto tasso di riferimento.

Nel contesto del leale rapporto di collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'esecuzione di determinate decisioni di recupero, è sorta la questione se il predetto tasso d'interesse debba essere applicato su base semplice o composta ⁽²⁾. Tenuto conto dell'obiettivo del recupero degli aiuti illegali e dell'importanza che esso assume nel sistema di controllo degli aiuti di Stato creato dal trattato, la Commissione ritiene urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo.

Conformemente ad un gran numero di decisioni degli organi giurisdizionali comunitari ⁽³⁾, il recupero è la logica conseguenza del carattere illegale di un aiuto. Il recupero dell'aiuto è inteso a ristabilire lo status quo ante; per effetto della restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio sleale di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato, il che consente di ripristinare la situazione esistente prima dell'erogazione dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Per il calcolo dell'interesse semplice si utilizza la formula: interesse = (capitale × tasso d'interesse × numero di anni). Per il calcolo dell'interesse composto su base annua si utilizza la formula: interesse = [capitale (1 + tasso d'interesse) numero di anni] - capitale.

⁽³⁾ Cfr. in particolare la sentenza nella causa C-24/95, Land Renania Palatinato/Alcan, Racc. 1997, pag. I-1591 e la sentenza nella causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675.

Nella pratica di mercato, si utilizza l'interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell'importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l'interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l'importo dell'interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo.

In concreto, il tipo di aiuto concesso e la situazione del singolo beneficiario possono variare. Se l'aiuto consiste in una sovracompensazione, il beneficio ricavato dall'impresa può essere assimilato ad un deposito, il quale di norma comporta l'applicazione di interessi composti. Se invece si tratta di aiuto all'investimento a copertura di determinati costi ammissibili, l'aiuto potrebbe aver sostituito una fonte alternativa di finanziamento, la quale avrebbe anch'essa di norma comportato interessi composti calcolati al tasso di mercato. Se si tratta infine di un aiuto al funzionamento, esso avrebbe effetti diretti sul conto profitti e perdite, e quindi sul bilancio, consentendo all'impresa di disporre di fondi da utilizzare a fini di deposito. Sembra quindi che, nonostante la varietà delle situazioni, gli aiuti illegali abbiano l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L'applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione.

La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all'atto dell'esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario.
